Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 | Roma - Lunedì, 29 novembre | Numero 281

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 1641 che autorizza una seconda assegnazione di lire 20,000,000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-921, per provvedere ai bisogni dipendenti dal terremoto 6-7 settembre 1920.*

REGIO DECRETO-LEGGE *n 1642 che abroga il decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, concernente speciali disposizioni per le concessioni di costruzione ed esercizio di opere marittime.*

REGIO DECRETO-LEGGE *n. 1645 che consente l'applicazione temporanea di magistrati del Regno presso le autorità giudiziarie delle nuove Provincie.*

REGIO DECRETO *n. 1612 che modifica il regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.*

REGIO DECRETO *n. 1621 che stabilisce le norme pel rimborso delle spese di viaggio sulle ferrovie del Regno e sulle linee di navigazione esercite dallo Stato ai militari mobilitati.*

REGIO DECRETO *n. 1634 che stabilisce la pianta organica del personale costituente l'esercizio della navigazione di Stato.*

REGIO DECRETO *n. 1722 che aggiunge un comma all'art. 7 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2122.*

REGI DECRETI *nn. 1629 e 1630 riflettenti erezioni in Ente morale.*

Disposizioni diverse.

Ministero dell'interno: Comunicato — *Ministero per l'industria e il commercio*: Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti — *Corte dei conti*: Errata-corrige — *Ministero della guerra*: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero per le poste e i telegrafi*: Disposizioni nel personale dipendente — *Ministero del tesoro*: Avviso — Perdita di certificati — Rettifiche d'intestazione.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1641 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, portante provvedimenti per il terremoto 6-7 settembre 1920;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri del tesoro, delle finanze, della giustizia e affari di culto, delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata una seconda assegnazione di lire 20.000.000 da inscriversi nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1920-921, in aggiunta a quella di 15.000.000 autorizzata con R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, per provvedere ai bisogni dipendenti dal terremoto 6-7 settembre 1920.

Art. 2.

Il limite massimo di L. 3000 per le spese di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 1 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315, rispettivamente per le riparazioni di stabili da eseguirsi dallo Stato, o per la concessione di sussidi ai privati, che eseguano direttamente le riparazioni degli stabili, è elevato a L. 5000.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1920-921 è apportata la seguente variazione:

Capitolo n. 189-*ter*. Provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920, + L. 20.000.000.

Art. 4.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nel bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni dipendenti dall'applicazione dell'articolo 12 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — FACTA — PASQUALINO-VASSALLO — FERA — MEDA.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Il numero 1612 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, concernente le concessioni di costruzione ed esercizio di opere marittime;

Ritenuto che sono cessate le speciali circostanze e le ragioni di urgenza che consigliarono derogare alla procedura prescritta dalla legge (testo unico) 2 aprile 1885, n. 3095, e dal regolamento 26 settembre 1904, n. 713, per le suddette concessioni;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per l'industria e commercio, di concerto con il ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il decreto Luogotenenziale 24 maggio 1917, n. 981, concernente speciali disposizioni per le concessioni di costruzione ed esercizio di opere marittime, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — ALESSIO — SECHI.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Il numero 1645 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, di concerto col guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È consentita l'applicazione in temporanea missione di magistrati del Regno di qualunque grado presso le autorità giudiziarie delle nuove Provincie per esercitarvi, a norma delle leggi e regolamenti colà in vigore, le funzioni giudiziarie, che saranno ad essi assegnate.

Art. 2.

L'applicazione prevista nel precedente articolo sarà disposta con decreto del presidente del Consiglio dei ministri di concerto col ministro della giustizia, sentito il competente commissario generale civile.

I magistrati inviati in missione avranno diritto all'indennità stabilita dal decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e potranno essere collocati fuori ruolo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — FERA.

Visto, Il guardasigilli: FERA

Il numero 1612 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 (ultimo comma) del decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393;

Veduti gli articoli 87, 94, 95, 98, 99, 222, 225, 240 e 254 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con il decreto Luogotenenziale anzidetto;

Veduti gli articoli 1 e 5 del R. decreto n. 2316 del 23 ottobre 1919;

Veduto l'art. 4 del R. decreto n. 27 del 4 gennaio 1920;

Veduto l'art. 1 del R. decreto n. 638 dell'11 maggio 1920;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono soppressi il 2° ed il 3° comma dell'art. 225 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con il decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393.

I trasferimenti di ruolo del personale esecutivo che alla data di pubblicazione del presente decreto già si trova distaccato negli uffici, avranno decorrenza dalla data in cui ciascun agente fu distaccato, ma ad ogni modo non anteriormente al 1° gennaio 1919.

Art. 2.

La promozione a capo stazione di 3ª classe, ammessa dall'art. 5 del R. decreto 23 ottobre 1919, n. 2316, a favore dei sotto capi delle stazioni, sarà accordata, alle stesse condizioni, ma con decorrenza dal 1° aprile 1920, ai sotto capi inscritti nell'elenco di cui all'art. 99 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con il decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, che abbiano una anzianità utile per la reggenza non posteriore al 31 dicembre 1915.

I sottocapi iscritti nell'elenco anzidetto con anzianità utile non posteriore al 31 dicembre 1915, che per non essere fisicamente idonei a disimpegnare il servizio del movimento o per altre ragioni di servizio non possono ottenere la promozione a capo stazione di 3ª classe, saranno promossi parimenti a titolo di anzianità riconosciuto dalle competenti Commissioni di avanzamento e con decorrenza dal 1° aprile 1920, al grado di capo gestione di 2ª classe o di capo telegrafista di 2ª classe; queste ultime promozioni avverranno con precedenza sui sotto capi di cui all'art. 254 del regolamento del personale anzidetto ed in conto dei posti di cui all'articolo seguente: esse saranno conferite dopo di che gli agenti abbiano compiuto soddisfacentemente, nel posto cui saranno stati assegnati o trasferiti, il periodo di esperimento voluto dall'art. 129 del regolamento del personale.

Art. 3.

I sotto capi di cui all'art. 99 del citato regolamento del personale che abbiano una anzianità utile per la reggenza posteriore al 31 dicembre 1915, ma con nomina nel grado 11° non successiva a tale data e che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

i sotto capi dell'elenco di cui all'art. 254 del regolamento del personale con anzianità dal 1° gennaio 1913 in poi, ma in ogni modo non oltre il 31 dicembre 1915;

potranno essere promossi a titolo di anzianità, riconosciuto dalle competenti Commissioni di avanzamento, a capo gestione di 2ª classe od a capo telegrafista di 2ª classe nei limiti dei posti disponibili all'andata in vigore del presente decreto.

Tanto gli uni quanto gli altri, agli effetti della suindicata promozione, verranno inscritti in un unico elenco in ordine di anzianità di nomina al grado 11° secondo le norme del I° comma dell'art. 223 del regolamento del personale e la promozione sarà loro conferita con decorrenza dal 1° aprile 1920, dopo che abbiano compiuto soddisfacentemente nel posto cui saranno stati assegnati o trasferiti il periodo di esperimento voluto dall'art. 129 del regolamento del personale.

Art. 4.

La disposizione dell'art. 87 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato approvato con il decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, abolita con l'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1920, n. 27, è rimessa in vigore dal 1° gennaio 1920.

Art. 5.

I disegnatori di 2ª classe e gli assistenti tecnici di 2ª classe delle ferrovie dello Stato inscritti nel grado 11° dei rispettivi ruoli del personale di 2ª categoria della trazione, veicoli e navigazione e dei lavori e costruzioni con anzianità di grado 11° non posteriore al 31 dicembre 1914, saranno promossi anche in soprannumero al grado 10° del ruolo in cui trovansi inscritti per titolo di anzianità accertato dalle competenti Commissioni di avanzamento, con decorrenza dal 1° giugno 1919; quelli con anzianità di grado fino al 31 dicembre 1915 saranno promossi alle stesse condizioni con decorrenza dal 1° gennaio 1920.

La eventuale eccedenza nel grado 10° di ciascun ruolo troverà compenso in una corrispondente vacanza di posti nel grado inferiore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Il numero 1621 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

del 30 settembre 1915 relativo ai viaggi gratuiti dei militari mobilitati

Visto il decreto Luogotenenziale 22 giugno 1919, n. 1574, relativo ai viaggi gratuiti dei militari non mobilitati;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato della guerra, di concerto con quelli del tesoro, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai militari mobilitati (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa), di qualsiasi arma e corpo, nei casi di licenza ordinaria o di licenza speciale, è dovuto il rimborso per le spese di viaggio sulle ferrovie del Regno e sulle linee di navigazione esercite dallo Stato, limitatamente al percorso più breve, sia di andata che di ritorno fra la sede del rispettivo corpo o distaccamento alla stazione ferroviaria più vicina alla località per la quale venne loro concessa la licenza.

Per i soli giorni di viaggio è dovuta:

a) pel R. esercito - agli ufficiali l'indennità di missione ed ai sottufficiali e militari di truppa l'indennità di trasferta di 1ª categoria;

b) per la R. marina - agli ufficiali ed ai sottufficiali e militari del corpo Reale equipaggi il soprassoldo di missione.

Per il personale della R. marina si intende per licenza speciale che dà diritto a fruire del trattamento di cui al presente decreto, la licenza straordinaria e la piccola licenza, limitatamente però a due concessioni all'anno.

Art. 2.

Ai caporali e soldati (esclusi i carabinieri) non mobilitati, nei casi di breve licenza, è dovuta l'indennità di trasferta di 2ª categoria per tutta la durata della licenza, ivi compresi i giorni strettamente necessari per il viaggio.

Ai sottocapi e comuni del corpo R. equipaggi non mobilitati, in breve licenza, compete per lo stesso periodo una indennità giornaliera pari ai due terzi del soprassoldo di missione.

Art. 3.

Ai caporali e soldati (esclusi i carabinieri) ed ai sottocapi e comuni del corpo R. equipaggi, i congiunti dei quali godono il soccorso giornaliero di cui al decreto Luogotenenziale 29 luglio 1917, n. 1199, verrà corrisposto, per tutta la durata della licenza, esclusi i giorni di viaggio, un'indennità giornaliera uguale a quella dovuta alle mogli dei richiamati.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili anche alla R. guardia di finanza, avvertendo che i militari di truppa di quest'ultima hanno diritto allo stesso trattamento dei carabinieri.

Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal 1° luglio 1920 e da tale data s'intendono abrogati i citati decreti Luogotenenziali 30 settembre 1915 e 22 giugno 1919, come ogni altra disposizione contraria a quelle contenute nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — BONOMI — MEDA — TEDESCO — SECHI.

Visto, Il guardasigilli: FERA.

Il numero 1181 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. decreti-legge n. 304 del 21 marzo 1920 n. 1184 del 25 agosto 1920;

Visto il R. decreto n. 1587 del 2 settembre 1919;

Sulla proposta del ministro dell'industria e commercio, di concerto coi ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 agosto 1920, n. 1184, il personale costituente l'esercizio navigazione di Stato resta fissato nel quantitativo che, per ciascun grado e qualifica, risulta dalla unita tabella, vistata, d'ordine Nostro, dai ministri segretari di Stato per l'industria e commercio e per i lavori pubblici.

Art. 2.

In via transitoria resta stabilito che:

a) l'eccedenza in alcune qualifiche di funzionari ed agenti appartenenti all'esercizio navigazione fin dal 2 settembre 1919, dovrà essere compensata da vacanze in qualifiche inferiori della categoria in cui essi sono inscritti;

b) l'eventuale eccedenza di agenti nei gradi inferiori organici e transitori, dovrà essere compensata da vacanze nelle qualifiche superiori della stessa categoria.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno in cui verrà pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — PEANO — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Pianta organica del personale degli uffici della Direzione dell'esercizio navigazione.

Capo dell'esercizio navigazione (funzionario di 1° o 2° grado)	n.	
I categoria.		
Grado 3° - Capo divisione	n.	2
Grado 4° - Ingegnere capo	n.	2
Grado 4° - Ispettore capo	n.	2
Grado 5° - Ingegnere principale	n.	2
Grado 5° - Ispettore principale	n.	5
Grado 6° - Ingegnere	n.	4
Grado 6° - Ispettore	n.	8
	n.	25
II categoria.		
Grado 7° - Segretario capo	n.	8
Grado 7° - Sotto ispettore	n.	2
Grado 7° - Segretario tecnico capo	n.	2
Grado 8° - Segretario principale	n.	17
Grado 8° - Segretario tecnico principale	n.	3
Grado 9° - Segretario di 1ª classe	n.	31
Grado 9° - Segretario tecnico di 1ª classe	n.	4
Grado 10° - Segretario di 2ª classe	n.	34
Grado 10° - Segretario tecnico di 2ª classe	n.	4
Grado 11° - Disegnatore di 2ª classe	n.	2
	n.	110
Personale subalterno.		
Grado 8° - Aiutante capo	n.	1
Grado 9° - Aiutante principale	n.	2
Grado 10° - Aiutante di 1ª classe	n.	2
Grado 11° - Aiutante di 2ª classe	n.	2
Grado 11° - Scrivana principale	n.	6
Grado 12° - Scrivana	n.	38
Grado 12° - Usciere capo e ripartitore	n.	3
Grado 13° - Usciere di 1ª classe	n.	12
Grado 14° - Usciere di 2ª classe	n.	10
Grado 15° - Inservienti	n.	2
	n.	78
Totale generale	n.	214

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro dell'industria e commercio
ALESSIO.
Il ministro dei lavori pubblici
PEANO.

Il numero 1722 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2120, che stabilisce l'ordinamento dell'Amministrazione dell'interno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 7 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2122, è aggiunto il seguente comma:

« Tale anzianità per i consiglieri aggiunti che abbiano riportato l'idoneità in un esame di concorso per merito distinto, decorre dal giorno della conseguita idoneità ».

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 novembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1629. Regio decreto 29 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, l'asilo infantile di Capergnanica è eretto in Ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico.

N. 1630. Regio decreto 26 ottobre 1920, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, viene eretta in Ente morale l'Associazione della stampa periodica italiana, avente sede in Roma e ne è approvato lo statuto relativo.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della Sanità pubblica.

Comunicato.

Con Regio decreto 26 ottobre 1920 è stato provveduto alla nomina del signor prof. dott. Giovanni Quadri a membro del Consiglio provinciale di sanità di Mantova, in sostituzione del signor prof. Giuseppe Roncaglia deceduto.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 27 novembre 1920 (Art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	163 93	Berlino	38 60
Londra	94 69	Vienna	—
Svizzera	424 50	Praga	—
Spagna	354 —	New York	26 015

Oro 375 43

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	75 40	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 41	—

CORTE DEI CONTI

ERRATA-CORRIGE.

Nel n. 278 della *Gazzetta ufficiale* del 25 novembre 1920, nella quale furono pubblicate le modificazioni ed aggiunte al vigente regolamento per il personale della Corte dei conti, deliberate dalle sezioni unite della Corte medesima in adunanza 19 novembre 1920, si è incorso nei seguenti errori:

1. Il primo comma dell'art. 23 deve divenire art. 22-*bis*.

I rimanenti comma costituiscono l'art. 23.

2. Nel primo capoverso dell'art. 26-*quinquies* alla espressione « e degli articoli 24 e 26 » deve essere sostituita l'altra « e degli articoli 24 *a* 26 ».

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

[illegible], tenente colonnello commissario, in aspettativa per servizio, richiamato in servizio effettivo dal 16 settembre 1920.

D'Acoinni cav. Vincenzo, maggiore commissario, collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio, dal 5 novembre 1920.

Bucci Carlo, capitano commissario, collocato in aspettativa per infermità non provenienti da cause di servizio dal 4 settembre 1920.

Ufficiali di sussistenza.

Con R. decreto del 14 novembre 1920:

Moy Venceslao, capitano sussistenza, in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio, richiamato in servizio effettivo dal 28 giugno 1920, con decorrenza assegni dal 1º luglio 1920.

Delfino cav. Felice, capitano sussistenza, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 17 settembre 1920.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 14 novembre 1920

De Simoni Alberto, capitano veterinario, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 10 dicembre 1919, richiamato in servizio dal 10 agosto 1920, con decorrenza assegni dal 16 detto mese.

Novara Mario, capitano veterinario, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio, dal 5 ottobre 1920.

Gualtieri Luigi, capitano veterinario, collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi speciali.

UFFICIALI DI RISERVA.

Stato maggiore del R. esercito.

Con R. decreto del 3 settembre 1920:

Marinaro cav. Francesco, maggiore generale. Il R. decreto in data 22 aprile 1920 col quale veniva collocato a riposo ed inscritto nella riserva a datare dal 1º settembre 1919 è rettificato nel senso che il provvedimento deve intendersi a decorrere dal 16 novembre 1919.

Corpo veterinario militare.

Con R. decreto del 7 novembre 1920:

Allieri Achille, capitano medico, promosso maggiore medico con anzianità 11 febbraio 1917 e con decorrenza per gli assegni dal 1º giugno 1917.

Corpo di amministrazione.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Capuano cav. Salvatore, maggiore amministrazione. Il R. decreto in data 14 dicembre 1919 col quale veniva collocato a riposo ed inscritto nella riserva a decorrere dal 15 dicembre 1919 è revocato e considerato come non avvenuto.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con decreto Ministeriale del 14 giugno 1920:

Galliano Maria, nata Azzaretti, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 17 maggio 1920.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Casacci Maria, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa di autorità per motivi di malattia dal 19 maggio 1920.

Ghera Giuditta, nata Ascoli, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 21 maggio 1920.

Baretti Maria Nerina, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° giugno 1920.

Giulietti Fulvio, telefonista a L. 1200, è collocato in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 16 maggio 1920.

Bello Anna Maria, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° giugno 1920.

Lepri Teresa, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° giugno 1920.

Troni Maria Pia, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° giugno 1920.

Con R. decreto del 9 maggio 1920:

Palermo Maria Rosalia, nata Fazzino, telefonista a L. 1400 (in aspettativa per motivi di malattia), è richiamata in attività di servizio dal 19 aprile 1920.

D'Ambrosio Lucia, telefonista a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, è richiamata in attività di servizio dal 19 aprile 1920. Per l'interruzione prende posto in ruolo dopo Gatti Solferina, ved. Marinelli.

Rossi Bernardo, applicato a L. 2100, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamato in attività di servizio dal 16 aprile 1920.

Con R. decreto del 10 giugno 1920:

Montecchio Luigia, telefonista a L. 1600, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 1° maggio 1920.

Con R. decreto del 15 aprile 1920:

Moriggi Lidia, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° aprile 1920.

Con R. decreto del 20 giugno 1920:

Sabina Elvira Laura, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dal 1° giugno 1920.

Marchese Teresa, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa di autorità per motivi di malattia dal 1° giugno 1920.

Mangone Emma, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° maggio 1920.

Pampuri Margherita, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa per motivi di famiglia dal 17 maggio 1920.

Con R. decreto del 27 giugno 1920:

Tamoni Candina, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa per motivi di malattia dal 1° giugno 1920.

Guarnaschelli Maria, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per motivi di malattia dall'8 maggio 1920.

Con R. decreto del 18 agosto 1920:

Vigo Angela nata Magenti, telefonista a L. 1800, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dal 1° agosto 1920.

Cacciari Maria, telefonista a L. 1800, è collocata in aspettativa di autorità per malattia dal 1° agosto 1920.

Giuliani Rosa, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dal 1° agosto 1920.

Brusaferro Maria, nata Casabona, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dal 9 luglio 1920.

Maci Giovanna, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa di autorità per malattia dal 1° agosto 1920.

Russo Elena, nata Barilli, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dal 1° agosto 1920.

Cremonesi Guendalina, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dal 1° agosto 1920.

Capanna Elena, nata Cappanera, applicata a L. 2100, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dal 1° agosto 1920.

De Benedetto Adelina, nata Piazza, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dal 1° agosto 1920

Pansino Tommasina, nata Nicoletta, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dal 16 agosto 1920

Con decreto Ministeriale del 20 agosto 1920:

Marini Maria, nata Granata, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dal 15 giugno 1920.

Con R. decreto del 25 agosto 1920:

Pulcini Cleofe, applicata a L. 1800, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dal 1° agosto 1920.

Borelli Angela, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa di autorità per malattia dal 1° agosto 1920.

Bastiani Natalia, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa di autorità per malattia dal 1° agosto 1920.

Guidi Carmelita, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa di autorità per malattia dal 1° agosto 1920.

Raspi Elsa, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa di autorità per malattia dal 1° agosto 1920.

Mariani Paolina, nata Raspini, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa di autorità per malattia dal 16 agosto 1920.

Paleari Paolina, nata Merzagora, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa di autorità per malattia dal 16 agosto 1920.

Migliarini Natalia, nata Rocchi, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dal 1° agosto 1920.

Con decreto Ministeriale del 25 agosto 1920:

Fortini Carlotta, nata Paciucci, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dall'11 luglio 1920.

Massardo Natalina, nata Torsegno, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dal 15 luglio 1920.

Savoia Lina, nata Guindani, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dal 1° luglio 1920.

Filippini Arturina, nata Cassis, telefonista a L. 1400, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dal 21 luglio 1920.

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Martinucci Zoraide, nata Rossi, telefonista a L. 1200, è collocata in aspettativa d'autorità per malattia dal 1° agosto 1920.

Rando Carmela, telefonista a L. 1600, è collocata in aspettativa di autorità per malattia dal 16 agosto 1920.

MINISTERO DEL TESORO

3° AVVISO.

Il signor Carnevali Lodovico fu Francesco, residente in Lanzo Intelvi (Como), quale protutore di Carnevali Isabella fu Francesco, interdetta, ha diffidato, a mezzo dell'ufficiale giudiziario della pretura del 3° mandamento di Milano, il 14 aprile 1920, il sig. Costa Francesco, a consegnargli entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, i certificati consolidato 3,50 0|0, n. 565676 di L. 80,50 e n. 555752 di L. 70, intestati alla predetta Carnevali Isabella fu Francesco.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica,

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore, e l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli, presentata dal signor Carnevali.

Roma, 20 luglio 1920.

3ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298; ed in esecuzione del decreto Luogotenenziale in data 13 dicembre 1917, n. 2029;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, o fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi;

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che un mese dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento, modificato dall'art. 12 del detto decreto Luogotenenziale.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0/0	112577	Oratorio di S. Andrea in Campea di Miane (Treviso) . . . . . L.	21 —
»	152458	Chiesa di S. Andrea in Campea di Miane (Treviso) . . . . »	7 —
»	175728	Fabbriceria della Chiesa Curaziale di S. Andrea di Campea, frazione di Miane (Treviso) . . . . »	7 —
»	228660	Fabbriceria succursale di S. Andrea di Campea di Miane (Treviso) . . . . »	49 —
»	255131	Fabbriceria della Chiesa succursale di S. Andrea di Campea in Miane (Treviso) . . . . »	3 50
»	438283	Fabbriceria di Campea, frazione di Miane (Treviso) . . . . . . »	7 —
»	130886	Chiesa dei SS. Ermacora e Fortunato in Soleschiano di Manzano (Udine) . . . . »	157 50
»	403282	Fabbriceria della Chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato di Soleschiano, frazione di Manzano (Udine) . . . . »	10 50
»	605214	Chiesa dei Santi Ermacora e Fortunato in Soleschiano, frazione di Manzano (Udine) . . . . »	3 50

Roma, 6 novembre 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

2ª Pubblicazione

(Elenco n. 15).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	684960	140 —	Sorgato *Antonio* fu Giuseppe, domic. a Mirano (Venezia), sottoposta ad ipoteca	Sorgato *Pietro Antonio* fu Giuseppe, ecc., come contro
»	7862	70 —	Becchi *Angela Maria*, *nubile*, del vivente Giovanni Battista, minore sotto la legittima amministrazione di detto suo padre	Becchi *Maria* di Giovanni Battista, *minore sotto la patria potestà del padre*, domiciliato a Savona
»	220435	35 —	Becchi *Angela Maria* fu Giovanni Battista, nubile, domic. a Savona	Becchi *Maria* fu Giovanni Battista, nubile, domic. a Savona
P. N. 5 %	9804	Cap. 2000 — Rend. 90 —	Grismondi Pierina fu Vittorio e di Persenico Gina, *nubile*, domic. a Menaggio (Como)	Grismondi Pierina fu Vittorio, *minore sotto la patria potestà della madre Persenico Teresa detta Gina*, domic. a Menaggio (Como)

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 18 novembre 1920. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.